

*Direzione Acquisti*

*Il Direttore*

## AVVISO RELATIVO ALL'ISTITUZIONE DI UN SISTEMA DINAMICO PER L'AGGIUDICAZIONE DI CONTRATTI DI VENDITA DI ROTTAMI FERROSI E NON FERROSI AI FINI DEL RELATIVO RECUPERO

(RIF SDV\_2022)

Trenitalia S.p.A., società con socio unico soggetta alla direzione ed al coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. rende nota l'istituzione di un sistema dinamico di vendita (di seguito, SDV) costantemente aperto per l'arco temporale di durata precisato al successivo par. 5 "Validità del Sistema", per l'effettuazione di gare/aste e per successiva stipula di contratti di vendita, finalizzata al recupero e allo smaltimento di rottami ferrosi e non ferrosi (privi ed esenti da sostanze pericolose), derivanti dal ciclo produttivo di impianti industriali di Trenitalia S.p.A. dislocati sul territorio nazionale.

### 1. Requisiti per l'iscrizione al SDV

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul profilo *web* del venditore (<https://eprocurement.gruppofs.it/>), potranno presentare richiesta di iscrizione, per uno o più lotti, gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:

#### 1.1 Requisiti di ordine generale idonei ad attestare l'affidabilità dell'operatore economico sotto il profilo morale e professionale e cioè:

- 1.1.1. iscrizione dell'impresa nella "white list" prefettizia, istituita dall'art. 1, comma 52 della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", e regolata quanto alle modalità attuative dal D.P.C.M. 18 aprile 2013 pubblicato su GURI – Serie Generale n. 164 del 15/7/2013;
- 1.1.2. non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui gli operatori economici sono stabiliti.

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

Trenitalia S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane  
Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento  
di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma  
Cap. Soc. Euro 1.607.137.500,00  
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma –  
Cod. Fisc. e P. Iva 05403151003 – R.E.A. 0883047





## 1.2 Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa

- 1.2.1 essere titolare, ai sensi della Parte IV del D.lgs. 152/2006 e del D.M. 120/2014 (G.U.R.I. n. 195/2014), delle autorizzazioni ed iscrizioni, in corso di validità, dettagliate nell'allegato A per tutti i codici CER relativi al lotto o ai lotti a cui si intende iscrivere, i cui estremi dovranno essere indicati all'atto della richiesta nell'allegato B, con le relative capacità massime autorizzate;
- 1.2.2 essere titolare dell'iscrizione/i, in corso di validità, all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (*ex* art. 212 D.lgs. 152/06 e s.m.i.) per il trasporto di tutti i codici CER relativi al lotto o ai lotti a cui si intende iscrivere (per i dettagli si rimanda all'allegato B);
- 1.2.3 essere titolare di certificazione UNI EN ISO 14001 per il settore/macrosettore EA/IAF pertinente all'oggetto del Sistema Dinamico di Vendita (nella versione vigente della norma) rilasciata da Organismi accreditati in Italia presso Accredia – l'Ente Italiano di Accreditamento – o da altro Ente Unico di Accreditamento estero firmatario degli Accordi EA/MLA in conformità alla Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1:2015, o versione vigente, quale Organismo di Certificazione di Sistemi di gestione ambientale - UNI EN ISO 14001 (versione vigente) o di certificazione EMAS per le attività di gestione indicate ai punti precedenti<sup>1</sup>;
- 1.2.4 presenti almeno una referenza bancaria attestante che l'impresa ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità;

1.2.5 di essere soggetto iscritto al RENTRI. secondo quanto previsto dal Decreto 59/2023;

Il possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti 1.1 e 1.2 dovrà essere attestato dagli interessati utilizzando l'allegato A, corredato dai documenti in esso richiamati.

Nel caso in cui il candidato non sia titolare di autorizzazione al trasporto di cui al precedente punto 1.2.2, potrà comunque iscriversi dichiarando che, per tale attività, farà ricorso ad altra o altre imprese autorizzate ai sensi del D.lgs. 152/2006 e in possesso dei requisiti di cui al precedente paragrafo 1.1, 1.2.2 e 1.2.3.

L'operatore economico in possesso dell'autorizzazione al trasporto di cui al precedente punto 1.2.2 dei CER oggetto del/i lotto/i cui intende iscriversi che intenda comunque ricorrere ad altra/e impresa/e per l'attività di trasporto è tenuto a dichiarare tale intenzione in sede di richiesta di iscrizione.

Nelle ipotesi di cui ai due precedenti capoversi, alla dichiarazione di ricorso ad altra impresa per l'attività di trasporto dovranno essere allegati anche i seguenti documenti e dichiarazioni compilati e sottoscritti dalla/e impresa/e di trasporto:

---

<sup>1</sup> Si precisa che tutti i soggetti coinvolti nella gestione del servizio oggetto di gara, quindi, anche le eventuali imprese di trasporto indicate, devono essere in possesso del requisito in questione per la specifica attività svolta.



- i. dichiarazione di cui all'allegato A1;
- ii. allegato B relativo ai quantitativi autorizzati per le attività di trasporto;
- iii. iscrizione/i, in corso di validità, all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (ex art. 212 D.lgs. 152/06 e s.m.i.) per il trasporto;
- iv. certificato UNI EN ISO 14001 per l'attività di trasporto.
- v. Iscrizione al Renti in corso di validità;

Si precisa che:

- i) all'atto dell'iscrizione, utilizzando l'allegato B, le Imprese dovranno indicare, in relazione ai codici CER previsti per il lotto o per i lotti per il/i quale/i intendono aderire, i quantitativi autorizzati per le attività di recupero e trasporto;
- ii) qualora, nell'arco di vigenza del presente sistema, l'Impresa si aggiudichi uno o più contratti che saturino completamente, i quantitativi autorizzati la stessa non potrà essere invitata ad altre gare fino a quando i quantitativi non siano rientrati nella propria disponibilità. Questa regola vale anche in relazione all'esaurimento dei quantitativi di un singolo CER.

## **2. Dotazione informatica richiesta.**

Le richieste di iscrizione, le procedure di aggiudicazione e la formalizzazione dei contratti di vendita, verranno gestite tramite il Portale acquisti di Trenitalia (<https://eprocurement.gruppofs.it/>).

Gli operatori interessati dovranno essere in possesso della dotazione informatica indicata nel documento presente sul Portale, denominato "Requisiti minimi HW e SW", nonché di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC).

Le imprese interessate che non fossero già in possesso di abilitazione al Portale dovranno preventivamente ed obbligatoriamente richiederne l'abilitazione. Si precisa che l'abilitazione al Portale è a titolo gratuito. La registrazione e la successiva abilitazione consentono all'Impresa di accedere al Sistema Dinamico di Vendita.

Al completamento delle operazioni di registrazione le imprese dovranno:

- 1) accedere al Portale (previa attivazione di apposita user ID, inserita in fase di registrazione, e password, ricevuta tramite comunicazione e-mail di sistema e modificabile in fase di accesso), nella sezione "Fasi di Prequalifica", e poi cliccare su "Eventi Ad Evidenza Pubblica";
- 2) accedere alla gara telematica;
- 3) selezionare il tasto "Partecipa";
- 4) (Solo al primo accesso) cliccare su "Mia Risposta", posto sulla sinistra della pagina web;
- 5) (Solo al primo accesso) cliccare sul link "Intenzione di Rispondere" (posizionato sulla destra dello schermo) per avviare il processo di risposta.

Ultimate tali operazioni le imprese potranno scaricare la documentazione di gara, porre chiarimenti, ricevere le risposte e presentare la propria domanda di partecipazione telematica.



Dopo avere eseguito tali operazioni, il concorrente potrà visualizzare l'evento all'interno dell'area "Mie Fasi di Prequalifica (FDP)". All'interno dell'area "Amministrativa" il concorrente dovrà allegare i documenti richiesti, sottoscritti con firma digitale e compilare i campi a video presenti nel form di risposta.

Al termine dell'inserimento delle proprie risposte, il concorrente dovrà cliccare su "Salva ed Esci" per salvare quanto inserito e tornare alla propria pagina riepilogativa dell'offerta. Per ciascun documento sottoscritto digitalmente il certificato di firma digitale dovrà essere valido alla data di inserimento del documento stesso a portale.

Non è consentito firmare una cartella compressa (es. zip) contenente documenti privi di firma digitale.

Una volta espletate tali attività il concorrente, per trasmettere la propria domanda di partecipazione telematica, dovrà:

- cliccare su "Conferma risposta";
- cliccare su "OK" per confermare la trasmissione;
- Scaricare il file pdf autogenerato dal sistema e contenente ogni dichiarazione formulata a video nella Busta Amministrativa;
- Firmare digitalmente tale file pdf ed allegarlo sul Portale secondo le istruzioni visualizzate a video.
- Il Concorrente potrà visualizzare nella sua cartella personale, alla colonna "Stato della risposta", l'avvenuta trasmissione (Stato della risposta: "Trasmessa").

Il Concorrente potrà modificare i dati precedentemente trasmessi fatti salvi eventuali blocchi inseriti a sistema da Trenitalia e specificati nel seguito del documento. In tal caso, il Concorrente dovrà procedere nuovamente alle operazioni di trasmissione e di sottoscrizione dei file pdf autogenerati, secondo le modalità sopra riportate.

Le operazioni di inserimento a Sistema di tutta la documentazione richiesta, nonché di trasmissione e conferma, rimangono ad esclusivo rischio del concorrente.

Con la trasmissione telematica della risposta, il Concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

In caso di necessità di supporto ai fini della registrazione al portale, nonché nello svolgimento delle operazioni all'interno del Portale, i concorrenti hanno facoltà di contattare il Servizio Assistenza al numero dedicato (tel. +39 02 00 70 42 52) o tramite webform "Richiedi assistenza online" presente nella homepage del Portale Acquisti di Trenitalia S.p.A. (<https://eprocurement.gruppofs.it/>).

Tutte le dichiarazioni e la documentazione richieste nel presente Avviso dovranno essere sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante del concorrente. Alla domanda dovrà essere allegata copia del documento di identità del sottoscrittore.



È obbligatorio il possesso da parte del legale rappresentante di un certificato di firma digitale, in corso di validità generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000 e dall'art. 65 del D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 pubblicato su G.U.R.I. n. 117 del 21 maggio 2013, ed eventuali modifiche successive.

Sono ammessi certificati di firma digitale rilasciati da Certificatori operanti in base ad una licenza od autorizzazione rilasciata da:

- a) un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale previsto dall'art. 29 del D.lgs. 82/2005;
- b) uno Stato membro dell'Unione Europea nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE n. 910/2014.

Sono altresì ammessi, in conformità a quanto stabilito dall'art. 24 comma 4-*ter* del D.lgs. 82/2005, certificati di firma digitale rilasciati da un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- a. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento UE n. 910/2014 ed è qualificato in uno stato membro;
- b. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nella Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al medesimo Regolamento;
- c. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione europea e Paesi terzi o organizzazioni internazionali.

Sarà onere dell'Impresa indicare quale delle ipotesi sopra indicate sia applicabile all'autorità che le ha rilasciato la firma, allegandone documentazione a comprova, e indicare altresì lo strumento per mezzo del quale sarà possibile effettuare la verifica (software, link, ecc.).

N.B. Si precisa che sul portale è presente uno strumento di verifica della firma digitale che è in grado di controllare la validità della firma se la dimensione del file è inferiore ai 10 MB.

Trenitalia effettuerà la verifica della validità delle firme digitali utilizzando lo strumento automatico di verifica presente sul portale, e nel caso di verifica negativa una volta scaricato/i in locale il/i file, utilizzerà i software gratuiti messi a disposizione delle Certification Authority Italiane (come previsto dalle disposizioni normative in materia).

Pertanto, si suggerisce alle Imprese di effettuare, per i *file* firmati digitalmente, verifiche preventive con tali strumenti.

Per ciascun documento sottoscritto digitalmente il certificato di firma digitale dovrà essere valido alla data di inserimento del documento stesso a portale.

È opportuno ricordare che un documento con firma digitale scaduta o revocata è valido solamente se al documento è associato un riferimento temporale opponibile ai terzi (marca temporale rilasciata da un certificatore iscritto nell'elenco pubblico dei certificatori) apposto durante il periodo di validità del certificato della firma.

Si precisa che i soli formati di firme digitali accettati saranno quelli CADES e PADES.



Si evidenzia che tutti i documenti firmati digitalmente dal Responsabile del Procedimento di Trenitalia in modalità:

- PADES, ovvero i file con estensione .pdf firmati digitalmente: dovranno essere controfirmati digitalmente dal Concorrente nella medesima modalità e inseriti nella relativa busta di risposta. Il concorrente non dovrà quindi stampare e scannerizzare il file stesso per produrlo in altre tipologie di file diverse da quella originaria. In tal modo verrà preservata la presenza nel file stesso della firma del Responsabile del Procedimento di Trenitalia;
- CADES, dovranno essere compilati opportunamente, controfirmati digitalmente dal Concorrente in modalità CADES e inseriti nella relativa busta di risposta. Il concorrente dovrà mantenere la tipologia di file così prodotto da Trenitalia, senza dover stampare e scannerizzare il file stesso per produrlo in altre tipologie di file diverse da quella originaria. Pertanto, un file prodotto da Trenitalia con estensione .doc firmato digitalmente e trasformato con CADES in un file con estensione .p7m, dovrà essere necessariamente controfirmato digitalmente dal concorrente in modalità CADES (ovvero, dovrà essere lo stesso file con estensione .doc firmato digitalmente dal concorrente). Tale ultimo file .doc presenterà la firma digitale del solo Concorrente. In tal modo Trenitalia potrà riscontrare – tramite la verifica di protezione del file – che il file prodotto sia effettivamente un’elaborazione di quello originariamente firmato dal Responsabile del Procedimento di Trenitalia.

**In caso di presentazione di una cartella compressa (es. .zip) è necessario che tutti i documenti ivi contenuti siano firmati digitalmente (laddove richiesto), non essendo sufficiente firmare digitalmente la sola cartella compressa.**

Trenitalia comunicherà all’operatore economico, attraverso l’invio di apposita comunicazione per via telematica all’indirizzo mail dell’operatore economico stesso inserito in fase di registrazione al portale, gli estremi del provvedimento di ammissione ovvero del provvedimento di diniego. In caso di diniego dell’ammissione, l’operatore economico può presentare una nuova domanda di ammissione successivamente all’acquisizione delle condizioni e dei requisiti la cui mancanza aveva determinato il precedente diniego di ammissione.

### **3. Gestione del SDV**

I soggetti che intendono iscriversi al Sistema dovranno presentare i documenti richiamati nel presente Avviso.

Trenitalia, ricevuta la documentazione provvederà al suo esame e se incompleta o non conforme potrà richiedere integrazioni al richiedente l’iscrizione.

Al termine dell’*iter* di valutazione, se concluso con esito positivo, il concorrente verrà iscritto, altrimenti riceverà una comunicazione di non ammissibilità. Si precisa che per poter ottenere l’iscrizione al Sistema è necessario che la documentazione presentata da eventuali trasportatori, delegati dal richiedente a svolgere detta attività, sia valida e conforme a quanto richiesto nel presente avviso e nei suoi allegati.



I soggetti iscritti al SDV dovranno provvedere ad aggiornare le documentazioni/dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui al precedente paragrafo 1 ogniqualvolta intervengano modifiche oppure nei casi in cui la documentazione presentata sia scaduta di validità.

Al riguardo si precisa che per aggiornare le documentazioni/dichiarazioni precedentemente trasmesse, il concorrente dovrà accedere nuovamente alla FDP (Fase di Prequalifica) dedicata al SDV e, al termine delle modifiche, procedere alle operazioni di trasmissione e di sottoscrizione dei file, secondo le modalità riportate nel presente documento e nei suoi allegati. La possibilità di apportare modifiche alle documentazioni/dichiarazioni trasmesse per l'ammissione al SDV sarà invece tecnicamente inibita nei seguenti casi:

- 1) all'avvio della valutazione della domanda di ammissione da parte di Trenitalia e fino al completamento della stessa;
- 2) nel periodo intercorrente tra la presentazione dell'offerta a seguito di ricevimento di specifica lettera di invito e relativa aggiudicazione.

Trenitalia si riserva la facoltà di richiedere integrazioni e chiarimenti in merito alla documentazione prodotta dai concorrenti a corredo della domanda di partecipazione.

Il mancato aggiornamento ovvero il venir meno del possesso dei requisiti di qualsiasi natura comporta la sospensione e/o la revoca dell'ammissione dell'operatore economico dal SDV, come di seguito specificato.

Si procederà alla **sospensione** in caso di perdita anche di uno solo dei requisiti di ordine speciale richiesti dal precedente paragrafo 1.2.

Si procederà altresì alla sospensione nel caso di perdita anche di uno solo dei requisiti di ordine generale e speciale previsti dai precedenti paragrafi 1.1 e 1.2 relativi a eventuali imprese di trasporto indicate dal richiedente l'iscrizione, con conseguente obbligo di sostituzione di queste ultime.

Trenitalia comunicherà la sospensione all'operatore economico interessato con adeguata motivazione; il relativo provvedimento sarà inviato tramite l'area messaggistica del Portale dedicata al SDV. La sospensione comporta il mancato invito alle specifiche aste/gare e l'inaffidabilità delle eventuali offerte presentate successivamente alla data della sospensione. L'operatore economico sospeso potrà chiedere la revoca della sospensione solo qualora vengano meno le condizioni che hanno portato alla sua adozione, con richiesta documentata. La sospensione non può protrarsi oltre 90 (novanta) giorni, durante i quali l'operatore economico dovrà fornire adeguate giustificazioni, prorogabili, nel caso fossero necessari ulteriori approfondimenti, per un ulteriore periodo di 90 (novanta) giorni. Decorso tale termine Trenitalia deciderà o per la riammissione o per la cancellazione ai sensi di quanto di seguito indicato.

Si procederà alla **revoca dell'ammissione** al ricorrere di anche uno solo dei seguenti presupposti:

- sospensione protratta per un periodo eccedente i 90 (novanta) giorni previsti ai fini della regolarizzazione;
- violazione del Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, pubblicato al seguente indirizzo Internet: <http://www.fsitaliane.it> nella sezione "Il Gruppo" sottosezione "Governance - Codice etico";





- perdita dei requisiti di ordine generale di cui al precedente paragrafo 1.1;
- verifiche effettuate sulla base dei requisiti aggiuntivi riportati al punto 8 avvertenze particolari;
- l'operatore sia incorso, nel corso di validità del presente SDV, in ripetuti ritardi nei pagamenti.

Trenitalia comunicherà la revoca dell'ammissione all'operatore economico interessato con adeguata motivazione; il relativo provvedimento sarà inviato tramite l'area messaggistica del Portale dedicata al SDV. Un'eventuale nuova richiesta di ammissione sarà soggetta ad una preliminare specifica istruttoria sul superamento delle criticità che hanno portato alla revoca.

#### **4. Condizioni particolari**

L'Acquirente prima dell'iscrizione potrà richiedere di effettuare il sopralluogo presso gli impianti del lotto per il/i quale/i intende iscriversi.

È facoltà dell'operatore effettuare il sopralluogo per il quale dovrà fare richiesta a Trenitalia tramite messaggistica della FDP dedicata al SDV.

All'atto della richiesta d'iscrizione al sistema, il candidato dichiara la piena e incondizionata accettazione di tutte le clausole, le disposizioni del presente avviso, di tutti gli allegati ad esso connessi, utilizzando l'allegato A.

La comunicazione circa l'accoglimento della richiesta di iscrizione o il relativo rigetto motivato sarà trasmessa all'interessato, entro 45 gg dalla ricezione della richiesta da parte di Trenitalia, fermo restando che, qualora Trenitalia richieda chiarimenti o integrazioni, tale termine si intenderà sospeso e decorrerà nuovamente dal momento in cui Trenitalia avrà ricevuto quanto richiesto.

Trenitalia si riserva in qualsiasi momento la facoltà di effettuare verifiche circa l'effettivo possesso ed il mantenimento dei requisiti morali, tecnico-professionali e autorizzativi nonché di affidabilità finanziaria indicati.

L'Acquirente al momento della presentazione della domanda di iscrizione al Sistema dovrà verificare che i CER autorizzati corrispondano nominalmente a quelli del/i Lotto/i ai quali intende iscriversi. Qualora non vi fosse detta corrispondenza la domanda non potrà essere presentata o, se presentata, verrà respinta.

L'iscrizione con esito positivo al sistema non garantisce all'Acquirente la partecipazione alle gare che Trenitalia indirà, poiché è necessario che i quantitativi autorizzati coprano quelli dei CER oggetto di gara.

Alle gare che Trenitalia indirà non saranno invitati gli operatori:

- il cui *iter* di valutazione di iscrizione non sia concluso;
- la cui iscrizione risulti sospesa;
- i cui quantitativi CER autorizzati risultino saturati, anche in riferimento ad uno solo.





Trenitalia si riserva la facoltà di inserire, nel corso di validità del presente sistema, nuovi codici CER tra quelli indicati nei lotti ovvero di inserire nuovi impianti. In tal caso, si procederà con il riesame della sussistenza dei requisiti delle Imprese iscritte al SDV.

L'elenco dei Lotti e degli Impianti potenzialmente oggetto di future gare è riportato nell'allegato C, mentre nell'allegato D, con riferimento ad ogni lotto e per i singoli CER sono riportati, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, i quantitativi. Tali informazioni costituiscono indicazioni di massima su ciò che potrebbe essere messo a base di gara nel corso di un anno, fermo restando che il valore indicato non impegna in alcun modo Trenitalia in relazione all'indizione delle future gare. I reali valori relativi ai CER e ai quantitativi oggetto di vendita saranno di volta in volta individuati nella *lex specialis* delle procedure di gara effettivamente indette da Trenitalia.

Per pervenire alla conclusione dei contratti di vendita dei materiali di cui al presente avviso Trenitalia procederà, nell'arco di validità del SDV, alternativamente, a suo insindacabile giudizio, a indire gare mediante l'utilizzo di aste elettroniche ovvero tramite offerte da presentarsi in Busta chiusa digitale.

Le imprese che risulteranno iscritte al sistema potranno recedere dallo stesso inviando apposita comunicazione tramite il servizio di messaggistica del Portale Acquisti nella sezione dedicata alla FDP (Fase di Prequalifica) del "Sistema Dinamico di Vendita".

## **5. Validità del Sistema**

Ciascuna impresa interessata ed in possesso dei previsti requisiti potrà presentare in qualsiasi momento richiesta di iscrizione, contenente gli elementi di cui al precedente paragrafo 1, a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso sul profilo <https://eprocurement.gruppofs.it/> e per tutta la durata del SDV.

Ai fini dell'effettiva utilizzazione da parte di Trenitalia, il SDV di cui al presente avviso avrà validità di 4 anni dalla data di pubblicazione.

La pubblicazione del presente sistema non comporta alcun vincolo di esclusiva a favore degli operatori economici che vi aderiranno, pertanto, Trenitalia si riserva la facoltà di affidare anche con altre modalità ad altre imprese, la vendita dei materiali oggetto del presente SDV.

Trenitalia si riserva in ogni caso la facoltà, mediante apposito avviso sul profilo *web*, durante il periodo di validità, di disporre la soppressione, a suo insindacabile giudizio, del SDV, così come di variarne alcune prescrizioni e disposizioni. Il predetto avviso di modifica o soppressione avrà pieno effetto di pubblicità nei confronti dei soggetti interessati, con decorrenza dalla data che verrà ivi indicata.

## **6. Chiarimenti**

Le Imprese che intendono iscriversi al Sistema potranno richiedere eventuali chiarimenti utilizzando esclusivamente il servizio online di messaggistica della FDP (Fase di Prequalifica).

Non verranno prese in considerazione richieste di chiarimenti pervenute a voce o telefonicamente.

I chiarimenti sul presente Avviso e suoi allegati verranno pubblicati sul Portale.



## 7. Pubblicità

Il presente Avviso sull'esistenza del SDV viene pubblicato sul profilo <https://eprocurement.gruppofs.it/>

## 8. Avvertenze particolari

Si richiama l'attenzione sulle seguenti condizioni:

- Ai fini dell'aggiudicazione delle future gare/aste indette da Trenitalia nell'ambito del SDV, gli operatori economici e le eventuali imprese di trasporto indicate, oltre ad essere in possesso dei requisiti di ordine generale precedentemente previsti nel presente documento, dovranno non aver subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
  - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452-quaterdecies del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008;
  - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
  - b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del Codice Civile;
  - c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995;
  - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
  - e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;



- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

I suddetti reati costituiscono causa ostativa quando riguardano anche uno soltanto dei seguenti soggetti:

- a) l'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- b) in caso di impresa individuale, il titolare, il direttore tecnico;
- c) in caso di società in nome collettivo, i soci amministratori, il direttore tecnico;
- d) in caso di società in accomandita semplice, i soci accomandatari, il direttore tecnico;
- e) se si tratta di altro tipo di società o di un consorzio, i membri del consiglio di amministrazione a cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali; i componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo; il direttore tecnico; il socio unico persona fisica.

Non costituiscono causa ostativa i suddetti reati laddove depenalizzati, ovvero estinti dopo la condanna, ovvero in caso di revoca della condanna medesima, ovvero laddove sia intervenuta la riabilitazione, ovvero nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale.

Inoltre, Trenitalia si riserva la facoltà di non aggiudicare future gare/aste a concorrenti per i quali – secondo propria motivata valutazione – non sussista adeguata affidabilità professionale in quanto:

**A. risultino essere incorsi:**

- = nella risoluzione per inadempimento di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture o di concessione affidati dalla Società procedente o da altra Società del Gruppo FS;
- = nella mancata stipula del contratto di lavori, forniture o servizi affidato dalla Società procedente o da altra Società del Gruppo FS nel termine fissato per proprio fatto e colpa;
- = nella mancata presa in consegna, per proprio fatto e colpa, di lavori, forniture o servizi affidati dalla Società procedente o da altra Società del Gruppo FS;
- = nella dichiarata non collaudabilità di lavori, servizi e forniture oggetto di un contratto stipulato con la Società procedente o con altra Società del Gruppo FS;
- = nella violazione, nel corso dell'esecuzione di precedenti contratti ovvero in occasione della partecipazione a precedenti procedure, di una qualsiasi delle norme contenute



nel Codice Etico<sup>2</sup> e nella Policy Anticorruzione<sup>3</sup> del Gruppo FS, accertata con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante.

Le predette fattispecie rilevano per tre anni dalla commissione del fatto<sup>4</sup>.

Su tali circostanze Trenitalia motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa.

- B.** risultino essere destinatari di Sanzioni Economiche e Finanziarie<sup>5</sup>, direttamente o indirettamente, secondo i criteri applicativi della normativa di riferimento e/o abbiano posto in essere condotte (anche omissive) che violino le Misure di Trade Compliance<sup>6</sup>.

Costituisce causa di non ammissione ovvero revoca dal Sistema Dinamico di Vendita la sussistenza:

- i. nei confronti degli operatori economici di Sanzioni Economiche e Finanziarie, nei termini indicati, alla data di effettuazione della verifica, mentre non sarà rilevante l'eventuale sussistenza di tali Sanzioni alla data di presentazione dell'offerta qualora fossero venute meno alla data della verifica; e
- ii. di condotte (anche omissive) di violazione delle Misure di Trade Compliance da parte degli operatori economici rilevanti rispetto all'oggetto specifico dell'affidamento. Le violazioni delle Misure di Trade Compliance rilevano per tre anni dalla commissione del fatto.

Trenitalia verifica, in particolare, al momento del controllo dei requisiti, che l'offerente – e l'impresa di trasporto eventualmente indicata – non sia destinatario di Sanzioni Economiche e Finanziarie, né direttamente né indirettamente, secondo i criteri applicativi della normativa di riferimento, nonché la sussistenza di qualsiasi situazione ostativa all'aggiudicazione in base alla normativa applicabile a Trenitalia.

Trenitalia verifica, altresì, la sussistenza di violazioni di Misure di Trade Compliance risultanti, a titolo esemplificativo, da fonti pubbliche ovvero da pubblicazione di provvedimenti delle autorità giurisdizionali o di altre autorità competenti in materia.

A tale fine, Trenitalia acquisisce apposita dichiarazione dall'offerente, e dall'impresa di trasporto eventualmente indicata, con riserva di effettuare una verifica delle condizioni

---

<sup>2</sup> Il Codice Etico del Gruppo FS è disponibile all'indirizzo internet <http://www.fsitaliane.it>, sezione "Il Gruppo FS", sottosezione "Governance", sottosezione "Codice Etico" e può essere scaricato e stampato on-line o di cui potrà essere chiesta in ogni momento copia cartacea.

<sup>3</sup> La policy Anticorruzione del Gruppo FS è disponibile all'indirizzo internet <http://www.fsitaliane.it>, sezione "Il Gruppo FS", sottosezione "Etica, compliance e integrità" e può essere scaricata e stampata on-line o di cui potrà essere chiesta in ogni momento copia cartacea.

<sup>4</sup> Per «fatto» si intende nel caso: *sub* 1) la risoluzione del contratto; *sub* 2) la mancata stipula del contratto nel termine fissato; *sub* 3) la mancata presa in consegna nel termine fissato; *sub* 4) il verbale (o qualsiasi altro atto proveniente dalla committente) di non collaudabilità; *sub* 5) la violazione delle norme del Codice Etico o della Policy Anticorruzione del Gruppo FS.

<sup>5</sup> Qualsiasi sanzione economica o commerciale o misura restrittiva promulgata, emanata, applicata, imposta o fatta valere dall'Unione Europea, dalla Repubblica Italiana, dall'*Office of Foreign Assets Control* del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d'America, dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e/o dal dipartimento del Tesoro del Regno Unito.

<sup>6</sup> Per Misure di Trade Compliance si intendono misure restrittive di natura commerciale (es. misure di *export control*) promulgate, emanate, applicate, imposte o fatte valere dall'Unione Europea, dalla Repubblica Italiana (es. UAMA-Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento), dal *Bureau of Industry and Security* degli USA che vietano, limitano o sottopongono a uno specifico iter autorizzativo determinati flussi commerciali in base alle caratteristiche dei beni/tecnologie e/o dei Paesi di destinazione e/o degli usi/utilizzatori finali.



di fatto e di diritto in essa contenute attraverso i mezzi ritenuti più adeguati, incluso lo screening delle Liste Sanzioni Economiche e Finanziarie<sup>7</sup> e/o l'acquisizione di dati sulla composizione proprietaria e di controllo e/o con riserva di valutare, nel caso di violazioni di Misure di Trade Compliance, la loro rilevanza rispetto all'oggetto specifico dell'affidamento.

Trenitalia si riserva di non ammettere ovvero revocare l'iscrizione per gli operatori economici di un Paese, governo o territorio destinatario di Sanzioni Economiche e Finanziarie che limitano in misura ampia l'operatività con tale Paese, governo o territorio (a titolo esemplificativo e non esaustivo Iran, Siria, Sudan, Sud Sudan, Cuba, Corea del Nord, Crimea, Venezuela, Zone dell'Ucraina non controllate dal governo nelle oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia, Russia, Bielorussia.)

Il mancato possesso dei predetti requisiti comporterà la revoca dell'ammissione al SDV.

- Non è consentita l'iscrizione ad Associazioni e Raggruppamenti Temporanei di Impresa, Rete d'impresa;
- **Trattamento dei dati personali (artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679)** – Nell'ambito delle attività connesse al presente SDV, Trenitalia tratta i dati personali relativi a qualsiasi persona fisica (dipendenti e/o Terze Parti delle Società) che agisca per conto dell'operatore economico, in conformità con la relativa informativa sul trattamento dei dati personali resa nella sezione "Protezione Dati Personali" del sito istituzionale [www.trenitalia.com](http://www.trenitalia.com). Nel caso in cui i dati personali degli interessati non siano raccolti direttamente dagli stessi, il soggetto che ne comunica i dati avrà l'obbligo di fornire agli Interessati la suddetta Informativa;
- i singoli contratti di vendita, derivanti dalle gare/aste, prevedranno apposita clausola sul trattamento dei dati personali dell'acquirente. La documentazione presentata, in ogni caso, non verrà restituita.

## 9. Responsabile Trenitalia

Per quanto concerne le procedure connesse con il presente avviso ed eventuali richieste di chiarimenti sul medesimo, il Responsabile Trenitalia, per la tenuta del presente sistema e delle procedure di selezione conseguenti, cui far riferimento per ogni comunicazione è:

Trenitalia S.p.A. – Direzione Acquisti – Piazza della Croce Rossa, 1 Roma.

## 10. Allegati:

- A – Richiesta di iscrizione e dichiarazione sostitutiva;
- A1 – Dichiarazione impresa di trasporto (eventuale)
- B – Quadro sinottico requisiti tecnici;
- C – Elenco Impianti;

---

<sup>7</sup> Liste di soggetti (persone fisiche o giuridiche) sottoposte a congelamento dei fondi e risorse economiche o ad altre restrizioni finanziarie, commerciali o operative derivanti dall'applicazione di Sanzioni Economiche e Finanziarie.



D – Lotti e CER;

Daniela Chiappini